

DECRETO UCRAINA Misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi dovuta al conflitto in atto

Il 21 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 21, cosiddetto “*Decreto Ucraina*”, entrato in vigore il giorno successivo (22/3/2022), recante “Misure Urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Elenchiamo, di seguito, le principali novità fiscali in tema di energia disposte a favore delle piccole e medie imprese.

CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE DIVERSE DALLE COSIDDETTE “ENERGIVORE” PER ACQUISTO DI ELETTRICITA’

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, alle imprese è **riconosciuto un contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022** (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto), **qualora:**

- 1) **risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle** cosiddette “**IMPRESE ENERGIVORE**”
(di cui al decreto Mi.S.E. - Ministero dello Sviluppo Economico - del 21 dicembre 2017);
- 2) **DOTATE di CONTATORI** di energia elettrica **di POTENZA DISPONIBILE PARI o SUPERIORE a 16,5 KW;**
- 3) **il prezzo della mera componente energetica**, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta:

- è **esclusivamente compensabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2022**, mediante modello F24 da presentare telematicamente;
- non è soggetto agli ordinari limiti di compensazione annui (di cui all’articolo 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007);
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP;

- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (di cui agli articoli n. 61 e 109, comma 5, del TUIR);
- è cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici connessi e i relativi effetti fiscali non superino l'ammontare sostenuto;
- **è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 'soggetti vigilati'**, ovvero autorizzati ad operare in ambito finanziario (banche e società appartenenti al gruppo, intermediari e assicurazioni), iscritti all'albo di appartenenza eventualmente previsto.

In tale ipotesi, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** (rilasciato dai soggetti individuati/autorizzati allo scopo dalla norma, ovvero professionisti abilitati, nonché quelli iscritti nei ruoli camerali alla data del 30 settembre 1993 ovvero dai responsabili dei C.A.F.), dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione: **il cessionario ha diritto ad utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente e, comunque, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022.**

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del contributo straordinario in commento saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: ai fini del controllo e relativo accertamento, in quanto compatibili, sono applicabili le norme sulla cessione dei crediti fiscali, in luogo delle detrazioni fiscali, e quelle di contrasto alle frodi in materia.

CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER ACQUISTO DI GAS NATURALE PER USI DIVERSI DAI TERMOELETTRICI

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, alle imprese **è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022**, qualora:

- 1) **risultino PRIVE delle CARATTERISTICHE PROPRIE delle** cosiddette **"IMPRESE GASIVORE"**
(di cui all'articolo 5 del D.L. 1° marzo 2022, cosiddetto "DECRETO ENERGIA/BOLLETTE");
- 2) **IMPIEGHINO il GAS NATURALE per USI ENERGETICI DIVERSI da QUELLI TERMOELETTRICI;**
- 3) **il prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (M.I.-GAS) pubblicati dal Gestore

dei Mercati Energetici (G.M.E.), **abbia subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- **è esclusivamente compensabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2022**, mediante modello F24 da presentare telematicamente;
- non è soggetto agli ordinari limiti di compensazione annui (di cui all'articolo 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (di cui agli articoli n. 61 e 109, comma 5, del TUIR);
- è cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici connessi e i relativi effetti fiscali non superino l'ammontare sostenuto;
- **è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 'soggetti vigilati'**, ovvero autorizzati ad operare in ambito finanziario (banche e società appartenenti al gruppo, intermediari e assicurazioni), iscritti all'albo di appartenenza eventualmente previsto.

In tale ipotesi, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** (rilasciato dai soggetti individuati/autorizzati allo scopo dalla norma, ovvero professionisti abilitati, nonché quelli iscritti nei ruoli camerali alla data del 30 settembre 1993 ovvero dai responsabili dei C.A.F.), dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione: **il cessionario ha diritto ad utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente e, comunque, entro la medesimo termine del 31 dicembre 2022.**

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del contributo straordinario in commento saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: ai fini del controllo e relativo accertamento, in quanto compatibili, sono applicabili le norme sulla cessione dei crediti fiscali, in luogo delle detrazioni fiscali, e quelle di contrasto alle frodi in materia.

POTENZIAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE COSIDDETTE "IMPRESE ENERGIVORE" E "GASIVORE"

Per il secondo trimestre 2022, viene incrementato:

- dal 20% al **25%** **il contributo straordinario a favore delle cosiddette "IMPRESE ENERGIVORE"** (ovvero a forte consumo di energia elettrica, di cui al Decreto Ministeriale

del 21 dicembre 2017), già previsto dall'articolo 4 del cosiddetto "DECRETO ENERGIA/BOLLETTE";

- dal 15% al **20% il contributo straordinario a favore delle cosiddette "IMPRESE GASIVORE"** (ovvero a forte consumo di gas naturale consumato per usi diversi da quelli termoelettrici), previsto dall'articolo 5 del cosiddetto "DECRETO ENERGIA/BOLLETTE".

CEDIBILITA' DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI ALLE COSIDDETTE "IMPRESE ENERGIIVORE E GASIVORE"

Per il **1° e 2° trimestre 2022**, viene ammessa la **facoltà di cedere i crediti d'imposta riconosciuti alle cosiddette "IMPRESE ENERGIIVORE/GASIVORE"**, ovvero, rispettivamente, a forte consumo a forte consumo di energia elettrica (di cui al Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017) e gas naturale consumato per usi diversi da quelli termoelettrici (di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge n. 17 del 1° marzo 2022).

Per i succitati contributi straordinari:

- l'utilizzo in compensazione deve avvenire **entro e non oltre il 31 dicembre 2022**, analogamente a quanto statuito per tutte le altre imprese sostenute in tal senso;
- **i crediti d'imposta in questione sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 'soggetti vigilati'**, ovvero autorizzati ad operare in ambito finanziario (banche e società appartenenti al gruppo, intermediari e assicurazioni), iscritti all'albo di appartenenza eventualmente previsto. In tale ipotesi, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità (rilasciato dai soggetti individuati/autorizzati allo scopo dalla norma, ovvero professionisti abilitati, nonché quelli iscritti nei ruoli camerali alla data del 30 settembre 1993 ovvero dai responsabili dei C.A.F.), dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione: il cessionario ha diritto ad utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente e, comunque, entro la medesimo termine del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento: ai fini del controllo e relativo accertamento, in quanto compatibili, sono applicabili le norme sulla cessione dei crediti fiscali, in luogo delle detrazioni fiscali, e quelle di contrasto alle frodi in materia.

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER CONSUMI ENERGETICI

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero di rate non superiore a 24.

Non risulta ancora chiaro se le summenzionate richieste di rateazione verranno eventualmente sottoposte ad istruttoria volta alla relativa accettazione ovvero a valutarne il possibile rigetto.

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).